

RELAZIONE**REGOLAMENTO N. 8 DEL 13 NOVEMBRE 2007 IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO XVI (MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE), CAPO IV (LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

Il Regolamento è predisposto in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 250, commi 2, 3 e 4, 253, comma 5, 257, comma 1, e 263, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (nel seguito “Codice”), riguardanti la materia della liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione.

Nel Regolamento si è tenuto anche conto dei principi contenuti nei decreti legislativi 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169, recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, le cui disposizioni sono applicabili alle liquidazioni coatte amministrative delle imprese di assicurazione, ai sensi dell’art. 245, comma 7, del Codice, per quanto da questo non espressamente previsto.

In particolare, in coerenza con le finalità generali ispiratrici della riforma della legge fallimentare, che ha valorizzato in misura sensibile il ruolo del curatore e, soprattutto, del comitato dei creditori, il Regolamento amplia la sfera di autonomia degli organi della liquidazione e prevede l’autorizzazione dell’ISVAP soltanto per gli atti di maggiore significatività, oltrechè per quelli espressamente stabiliti dal Codice.

Il Regolamento mira a snellire gli adempimenti della procedura liquidatoria ed a velocizzarne lo svolgimento, in armonia peraltro con quanto già disponeva l’articolo 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, in tema di razionalizzazione delle norme concernenti l’ISVAP, e con quanto stabiliscono ora gli articoli 250 e 257 del Codice in materia di poteri degli organi della procedura.

Con riferimento specifico alle operazioni di liquidazione dell’attivo è infatti riaffermato il principio che per gli atti di cui all’articolo 35 della legge fallimentare, in deroga a quanto disposto dall’articolo 206, secondo comma, della stessa legge, i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall’ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche. Si rammenta, in proposito, che in base alla vigente disciplina tutti gli atti di valore superiore ad euro 103,29 richiedono il preventivo parere del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione dell’Autorità.

Il Regolamento riprende infine, nell’ambito delle direttive riguardanti lo svolgimento della liquidazione, il contenuto di alcune disposizioni presenti in circolari ministeriali e dell’ISVAP emanate nel corso del tempo per disciplinare diversi aspetti delle procedure liquidative.

Il Regolamento si compone di cinque Titoli e 4 allegati.

Il **Titolo I** contiene il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).

Il **Titolo II** disciplina i poteri ed il funzionamento degli organi della procedura.

Il **Capo I** è dedicato al commissario liquidatore e si articola in due sezioni.

La sezione I contiene direttive per lo svolgimento della procedura.

L'articolo 4 precisa che la gestione deve essere ispirata a criteri di economicità, tenendo conto del rapporto/costi benefici e che il commissario deve svolgere le operazioni della liquidazione e perseguire le finalità della procedura con la necessaria sollecitudine, avuto anche riguardo alla durata triennale del suo incarico prevista dal Codice (articolo 246, comma 1, norma applicabile anche alle liquidazioni in corso secondo quanto stabilito dall'articolo 341, comma 1).

L'articolo 5 individua, nella logica di semplificazione indicata in premessa, gli atti soggetti a preventiva autorizzazione dell'ISVAP, in particolare quelli di natura patrimoniale, lasciando all'autonomia del commissario liquidatore i rimanenti atti. Le spese di gestione della liquidazione, comprese quelle relative agli incarichi professionali, sono soggette ad autorizzazione ove di importo superiore a 25.000 euro.

Negli articoli 6 e 7 sono state riprese, aggiornandone i contenuti, le disposizioni emanate dall'Autorità in materia di pagamenti e incassi della procedura. Sono disciplinate le modalità di gestione delle disponibilità finanziarie sui conti vincolati della liquidazione e gli investimenti consentiti, nonché quelle di utilizzo dei mezzi di pagamento. Ai fini della tracciabilità delle operazioni finanziarie poste in essere dalla liquidazione è stabilito che il mezzo ordinario e normale di pagamento è il bonifico bancario o postale. E' tuttavia consentito l'utilizzo dell'assegno circolare intestato o dell'assegno postale vidimato per operazioni comprese tra 3.000 e 6.000 euro e dell'assegno ordinario o postale per pagamenti o incassi di importo inferiore a 3.000 euro. L'uso del contante è reso possibile, solo per i pagamenti effettuati dalla procedura, per importi modesti, comunque non superiori a 200 euro per singola operazione.

In ogni caso, nelle vendite immobiliari è previsto l'utilizzo dell'assegno circolare intestato per le somme rivenienti dalla vendita e incassate dalla liquidazione.

L'articolo 8 regola le modalità di affidamento degli incarichi ai professionisti esterni, stabilendo il principio del loro contenimento al fine di evitare fenomeni di concentrazione degli incarichi e curando che non insorgano casi di conflitto di interessi. Nella determinazione degli onorari il commissario dovrà attenersi al principio del contenimento dei costi e tener comunque conto di quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (abolizione dell'obbligo di riferimento ai minimi delle tariffe professionali e possibilità di stabilire patti di quota lite).

L'articolo 9 detta le regole generali da seguire per la locazione degli immobili di proprietà della liquidazione e di quelli di proprietà di terzi.

L'articolo 10 fissa le modalità ed i termini dell'informativa che il commissario liquidatore deve trimestralmente fornire all'ISVAP con riguardo alle spese/pagamenti ed agli incassi della liquidazione, da riportare in appositi prospetti redatti in conformità agli schemi di cui all'allegato 1. Prevede inoltre un termine generale, fissato in 30 giorni e fatte salve specifiche diverse esigenze, per il riscontro da fornire alle richieste dell'Autorità.

La sezione II concerne le direttive in materia di liquidazione dell'attivo.

L'articolo 11 fa salve le disposizioni di legge e quelle specifiche introdotte con il Regolamento (obbligo di autorizzazione ISVAP) in materia di liquidazione dell'attivo patrimoniale. E' stabilito il principio generale della programmazione, su base annuale, da parte del commissario liquidatore della vendita dei beni patrimoniali dell'impresa.

Gli articoli 12 e 13, ispirandosi ai principi di sollecitudine, uniformità, trasparenza e pubblicità delle fasi di vendita all'asta dei cespiti immobiliari, detta i criteri che i commissari liquidatori devono seguire nell'alienazione del patrimonio immobiliare, prevedendo anche un testo base di bando di gara (schema di cui all'allegato 2).

L'articolo 14 precisa che la vendita di titoli e di quote di società controllate deve essere effettuata a prezzi di mercato o, in mancanza, a valore di perizia, utilizzando, di norma, il sistema della gara a offerte segrete.

L'articolo 15 disciplina le modalità di vendita dei beni mobili e la relativa pubblicità, limitando l'intervento del comitato di sorveglianza (parere) ai beni di valore superiore a € 15.000 e quello dell'ISVAP (autorizzazione) ai beni di valore superiore a € 25.000 e alla vendita in blocco.

L'articolo 16 stabilisce che gli atti indicati all'art. 35 della legge fallimentare, come modificata dal d.lgs. 5/2006, di importo non superiore ad € 25.000 (ad eccezione delle cancellazioni, restrizioni e riduzioni di ipoteche), in presenza del parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono essere adottati dal commissario liquidatore, senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Per taluni di detti atti (abbandono, rinuncia, riduzione di crediti e transazioni) gli articoli 17 e 18 indicano i criteri che il commissario liquidatore deve comunque seguire per il loro compimento.

L'articolo 19 prevede che il commissario liquidatore può, nel caso di integrale pagamento del prezzo stabilito per l'operazione sottostante, dare assenso alle cancellazioni, restrizioni e riduzioni di ipoteche iscritte a favore della compagnia successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa, rimanendo la competenza dell'ISVAP per la cancellazione di tutti i vincoli apposti a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto sui beni dell'impresa.

Il Capo II disciplina il funzionamento del comitato di sorveglianza.

L'articolo 20 delinea le funzioni del comitato di sorveglianza in coerenza con le disposizioni normative di riferimento e con le pregresse istruzioni di vigilanza ancora applicabili. Indica gli atti che, in aggiunta a quelli già previsti dal Codice, debbono essere preventivamente sottoposti al parere del comitato, secondo quanto previsto dall'articolo 250, commi 2 e 3, del Codice stesso. Tra questi si segnalano le operazioni di natura patrimoniale e finanziaria della liquidazione, la nomina di collaboratori e professionisti da parte del commissario liquidatore e le spese della procedura ove di importo superiore a 15.000 euro (per quelle di ammontare

pari o inferiore al limite predetto al commissario resta il solo obbligo di rendicontazione). E' inoltre previsto il parere preventivo del comitato di sorveglianza su atti specifici di significativo rilievo per la procedura, quali i criteri di formazione dello stato passivo, comprese le posizioni escluse, e le modifiche del registro a copertura delle riserve tecniche (ex articolo 258, comma 2, del Codice).

L'articolo 21 disciplina la periodicità (almeno trimestrale) delle riunioni del comitato di sorveglianza, la convocazione dell'organo, la trasmissione all'ISVAP dei relativi verbali e la loro conservazione.

Nell'articolo 22 si prevede l'obbligo del comitato di sorveglianza di segnalare all'ISVAP situazioni di irregolarità gestionale che dovesse rilevare nell'esercizio delle sue funzioni, nonché fatti e circostanze che ostacolano o rallentano l'andamento delle operazioni liquidatorie.

Il **Titolo III** riguarda l'informativa da dare ai creditori della liquidazione.

L'articolo 23 stabilisce che l'informativa sull'andamento della procedura, prevista dall'art. 250 comma 4 del Codice, deve essere realizzata tramite uno schema predeterminato che contiene i principali dati in grado di fornire un quadro sintetico della situazione della liquidazione (allegato n. 3).

L'articolo 24, in applicazione dell'articolo 253 del Codice, derivante a sua volta dal recepimento della direttiva europea in materia di liquidazioni coatte amministrative, disciplina la comunicazione che il commissario liquidatore deve inviare ai creditori noti di altri Stati membri dell'Unione Europea al momento dell'apertura della procedura. Il contenuto della comunicazione è riportato in un apposito schema (allegato 4). Tale disposizione trova applicazione solo alle nuove procedure di liquidazione.

Nel **Titolo IV** si forniscono direttive in materia di esecuzione del concordato nella liquidazione coatta amministrativa proposto ai sensi dell'articolo 262 del Codice.

Il **Titolo V** contiene le disposizioni finali, con l'indicazione delle circolari ISVAP sulle materie oggetto del presente Regolamento che risulteranno abrogate. Si stabilisce inoltre che restano ferme le attuali disposizioni che disciplinano le relazioni trimestrali inviate dai commissari liquidatori all'ISVAP sull'andamento della gestione fino all'emanazione di nuove norme regolamentari riguardanti la relazione semestrale prevista dall'articolo 250, comma 4, del decreto.

Roma, 13 novembre 2007